

Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa

Roma, 11 gennaio 2011

Prot. n. 15/01/2011

Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27/07/2000 n.212

Eurofer - Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione per i Lavoratori delle Ferrovie dello Stato, associazione riconosciuta, iscritto all'albo Covip dei fondi negoziali con il numero 129, con sede a Roma in via Bari 20, C.A.P. 00161, telefono 06.4554052, fax 06.45546298 e-mail direttore@euroferfondopensione.it, C.F. 97179100587 chiede, in qualità di sostituto d'imposta, chiarimenti in relazione al trattamento fiscale da applicare ai lavoratori iscritti ad Eurofer che, a seguito del loro accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato", decidessero, secondo quanto previsto dall'art.12 comma 2 dello statuto di Eurofer, di optare per il riscatto della loro posizione aperta presso lo scrivente Fondo.

Il "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato", a gestione bilaterale, è stato istituito con l'accordo del 21 maggio 1998 tra il Gruppo Ferrovie dello Stato e le Organizzazioni Sindacali ed è stato successivamente integrato e modificato dagli accordi del 15 maggio 2009, recepiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009.

Possono accedere alle prestazioni straordinarie previste dal "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato" lavoratori risultanti eccedentari. L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo lo scrivente Fondo Pensione chi accede alle prestazioni straordinarie del "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato" si trova nella tipica situazione di cessazione del rapporto del lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. La procedura del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009 può, a tutti gli effetti,

essere inquadrata nell'ambito degli ammortizzatori sociali volti a realizzare obiettivi di mobilità e di sostegno del reddito propri dei settori cui si applicano gli ammortizzatori sociali. Lo stesso aspetto della volontarietà non è di per sé costitutivo dell'effetto risolutivo del rapporto di lavoro e resta limitato alla iniziale disponibilità del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Alla luce di quanto sopra Eurofer ritiene applicabile ai lavoratori suoi associati che accedendo al "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato" dovessero richiedere il riscatto parziale "per mobilità" il trattamento fiscale descritto nella risoluzione 399/E del 22 ottobre 2008 della Agenzia delle Entrate. In particolare: per le somme accantonate fino al 31 dicembre 2006 tassazione separata con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il TFR; per le somme accantonate dal 1 gennaio 2007 tassazione con aliquota del 15% (riducibile al 9%).

Nel caso di richiesta di riscatto integrale della posizione anche del restante 50% della posizione questo verrà liquidato successivamente al riscatto parziale per mobilità e verrà assoggettata alla tassazione prevista per i riscatti per cause diverse.

Poiché esistono oggettive condizioni di incertezza in merito alla disciplina del caso sopra esposto, lo scrivente lo sottopone a codesto Ufficio con l'avvertenza che, qualora non riceverà risposta entro il termine di cui all'art.11 L. 212/2000, si atterrà all'interpretazione sopra esposta, con tutte le garanzie di legge.

Il Presidente
Osvaldo Marinig



Si allegano:

- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 510 del 23 giugno 2009;
- Accordo di integrazione e modifica dell'accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Accordo di procedura.